



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2838 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. N.152/06 - ART. 29-SEXIES DITTA: ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. C.F. 00593710247 - CON SEDE LEGALE E IMPIANTO: COMUNE DI SCORZE' - VIALE KENNEDY 65 , COMPRENSIVA DEL RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE REGIONALE DDR 46/2015. ERRATA CORRIGE.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/24;

- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale:

- i la L.R. n. 12 del 27.05.2024, in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria alimentare ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE 313/60 del 04.12.2019);
- vi il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

- vii la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- viii l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ix il decreto direttoriale della Regione del Veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale.

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i. il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”;
- ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- iii. l’art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv. la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, vigente all’atto della presentazione dell’istanza avvenuta in data 07.01.2025, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”.

Gestione dei rifiuti

- i il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”, in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- ii il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- iii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione rifiuti”;
- iv il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- v il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- vi la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

- vii la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- viii la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- ix il D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- x la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xi la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018.

Tutela delle acque dall'inquinamento

- i il D.M. 30 luglio 1999 *"Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia"*.
- ii la parte III del D.Lgs. n.152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 e 124 inerenti la disciplina degli scarichi;
- iii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iv l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;
- v l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque.

Emissioni in atmosfera

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di

impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”;
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii;
- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”.

Valutazione dell'incidenza ambientale

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”, vigente all'epoca di rilascio della determina di non assoggettamento a VIA prot. n. 55133 del 04.09.2024, inclusiva delle valutazioni di incidenza ambientale, in applicazione delle disposizioni di coordinamento delle procedure di VAS, VIA, VINCA e AIA di cui all'art. 10 del D.Lgs 152/2006;

Valutazione dell'impatto ambientale

- i l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- ii la L.R. 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)";
- iii è stata espletata la procedura di verifica assoggettabilità a VIA, relativa all'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali e altre modifiche minori presso l'impianto per la produzione di acqua minerale e bevande analcoliche, conclusasi con determina prot. n. 55133 del 04.09.2024 di non assoggettamento VIA con n. 4 condizioni ambientali.
- iv con riferimento alle condizioni ambientali sopracitate si evidenzia che con nota prot. n. 28606 del 02.05.2025 è stata rilasciata l'attestazione di avvenuta ottemperanza della condizione n.1, restano ancora in fase di verifica dell'ottemperanza le condizioni da n. 2 al n. 4.

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Scorzè ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 69 del 28.11.2013.

Visto che:

- i con prot. nn. 389, 391, 393, 394, 395, 411 e 424 del 07.01.2025 è stata acquisita agli atti di questa amministrazione istanza, da parte della ditta Acqua minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale in Scorzè – Viale Kennedy 65, C.F. 00593710247, di richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto esistente sito in Comune di Scorzè – Viale Kennedy 65, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- **Categoria 6.4 – Attività b.2** - Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno.

con la medesima istanza di cui al punto precedente è stata acquisita la richiesta di riesame per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale regionale di cui alla DDR n.46 07.07.2015 al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- **Categoria 5.3 – Attività a.** - Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
 - 1) trattamento biologico;
 - 2) trattamento fisico-chimico.

- ii. con nota prot. n. 11214 del 19.02.2025 la Regione del Veneto in riscontro alla nota trasmessa dalla ditta ed acquista agli atti con prot. n. 60 del 02.01.2025, comunica che il procedimento di riesame per l'adeguamento alle BAT avviato con nota con prot. reg. n. 574668 del 13.12.2022 e successivamente archiviato per trasferimento di competenze con prot. reg. n. 0673241 del 19/12/2023, è da intendersi confluito nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art 29-quater del d.lgs. n. 152/2006 avviato dalla Città metropolitana di Venezia con prot. n. 92587 del 06.02.2025;
- iii. con nota prot. n. 8120 del 06.02.2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento e contestualmente indetta la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 e della L. 241/90, art. 14 e segg. la cui prima riunione si è svolta il giorno 13.03.2025, alle ore 9.30 in presenza e in modalità videoconferenza;
- iv. con prot. n. 21319 del 31.03.2025 la Scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 20745 del 27.03.2025 della conferenza dei servizi istruttoria tenutasi il giorno 13.03.2025, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta;
- v. con prot. nn. 44796 e 45470 del 01.07.2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la documentazione integrativa, e che la stessa è stata trasmessa dal SUAP in data 01.07.2025 anche a tutti gli enti competenti al rilascio di pareri in merito al procedimento in essere;
- vi. con nota prot. n. 47878 del 15.07.2025 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria fissata per il giorno mercoledì 06.08.2025, di cui al verbale prot. n. 55719 del 13.08.2025, con la quale si dichiara la conclusione dei lavori ed il rilascio dell'AIA per l'istanza ai sensi dell'art. 29-sexies;
- vii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 49207 del 21.07.2025 il Comune di Scorzè ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
- viii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 49620 del 22.07.2025 il Consorzio di Bonifica Acque risorgive evidenzia che non sono presenti nuove opere che necessitino di un parere idraulico di competenza;
- ix. con nota acquisita agli atti con prot. n. 53357 del 06.08.2025 la Regione Veneto comunica che non vi sono osservazioni;
- x. con nota acquisita agli atti con prot. n. 55111 del 12.08.2025 ARPAV - Dipartimento Provinciale di

Venezia trasmette il proprio parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025, con richiesta di prescrizione in merito alla presentazione di una proposta di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29 sexies commi 3 bis e 6 bis.

Considerato inoltre che:

- i nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis.

Dato atto che:

- i l'attività è garantita dall'Appendice n.3 alla polizza fideiussoria n.460011454667 emessa da Banca Unicredit SpA con decorrenza da 30.05.2012, scadenza il 07.07.2028 e validità sino al 07.07.2030 e dalla polizza RCI n. 183-01588131-30012 emessa da HDI Global SE, per la quale è stata acquisita copia la quietanza di pagamento valida fino al 31.08.2026;
- ii la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata il 11.12.2020 e con scadenza il 10.12.2026, nel cui certificato attualmente non è indicata l'attività di gestione rifiuti.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 06.08.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 55719 del 13.08.2025 trasmesso con nota prot. n. 57023 del 21.08.2025;
- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, tutte le autorizzazioni ambientali di cui agli artt. 29-*quater* e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, ed in particolare per l'impianto in parola:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera AUA CmVE determina prot. 67040 del 16/11/2022 n. 3127;
 - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche CmVE determina prot. 62269 del 01/10/2024 n. 2708;
 - Autorizzazione integrata ambientale impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti decreto regionale n. 46 del 07 luglio 2015 e ss.mm.ii.
- iii il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico;
- iv resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Accertato che:

- i il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, fissato al 08.10.2025 risulta rispettato.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-*sexies ed art. 29- octies, comma 3, lett. a e b*), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale in

Comune di Scorzè – viale Kennedy 65, C.F. 00593710247 per l'installazione esistente, sita in Comune di Scorzè, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria 6- altre attività – Attività 6.4 b) – Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)
- Categoria 5.3 – Attività a. - Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza.

La presente autorizzazione sostituisce la precedente protocollo n. 67160 del 29.09.2025 e tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa.

2. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del provvedimento prot. n. 67160 del 29.09.2025, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine (**29.09.2037**) il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

3. Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

4. Così come prescritto dalla determinazione prot. n. 55133 del 04.09.2024 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, la ditta deve rispettare le seguenti condizioni ambientali:

Condizione n. 1 - ottemperata

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà presentare i progetti definitivi di mitigazione acustica inerenti i punti 7 e 10 previsti nella documentazione integrativa per una loro valutazione complessiva, prima della loro realizzazione. I progetti dovranno essere dettagliatamente documentati e si dovrà dare evidenza del rispetto dei limiti di legge presso i ricettori più esposti per mezzo di misure eseguite nelle condizioni rappresentative del maggior impatto acustico (nei periodi in cui il rumore residuo è

	minimo) e con tempi di misura adeguati a descrivere i fenomeni acustici (si ricorda che per ogni misura nella relazione tecnica dev'essere riportata l'ora di esecuzione e la durata).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Nell'ambito della procedura di AIA
Soggetto verificatore	CMVe e ARPAV

Condizione n. 2 - da ottemperare

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Una volta ultimati gli interventi di insonorizzazione ai punti 7 e 10 e con lo stabilimento a regime nella configurazione di progetto, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni fonometriche, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, comprensivi dei livelli differenziali, in corrispondenza degli stessi punti di misura e ricettori individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le medesime modalità e ipotesi di calcolo. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dalla realizzazione degli interventi di insonorizzazione
Soggetto verificatore	CMVe e ARPAV

Condizione n. 3 - da ottemperare

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Si richiede uno studio di dispersione degli inquinanti dei camini autorizzati, da effettuarsi sia per lo stato attuale che di progetto nello scenario peggiore (portate e flussi di massa autorizzati) sia nello scenario effettivo (portate e flussi di massa misurati). Lo studio dovrà essere effettuato in coerenza con le Linee Guida ARPAV del dicembre 2020 sulla simulazione della dispersione degli inquinanti (Orientamento operativo per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di VIA e Assoggettabilità).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'avvio degli impianti nella configurazione di progetto approvato
Soggetto verificatore	CMVe e ARPAV

Condizione n. 4 - da ottemperare

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Dalla relazione di valutazione impatto odorigeno di livello 1 secondo le linee guida Arpav del 2020, presentato dall'Azienda non si prevedono criticità nell'ambiente circostante in merito alla componente odore. Tuttavia nella eventualità di fondate segnalazioni di disturbo olfattivo da parte di terzi secondo quanto disciplinato dal D.D. 309/2023, l'azienda dovrà provvedere a: • informare tempestivamente il Comune di Scorzé e ARPAV della situazione in atto • adottare le misure tecnico-gestionali necessarie alla risoluzione/attenuazione delle criticità venutesi a creare. • proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, propedeutici ad un eventuale ricalcolo di simulazione della dispersione degli odori, da effettuare secondo le disposizioni del Decreto direttoriale di Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività di cui sopra (D.D. 309/2023).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Tempi e modalità di cui al D.D. 309/2023
Soggetto verificatore	Comune di Scorzé e ARPAV

Si riportano di seguito inoltre, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità max teorica produttiva (Mg/giorno)
Bevande (prodotto finito)	7.500

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3 il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il "Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025", acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 44793 del 01.07.2025, con parere favorevole di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia acquisito agli atti con prot. n. 55111 del 12.08.2025. Dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC, **allegato 3** alla presente determina, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
4. ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la Scrivente Amministrazione, il Comune di Scorzé, l'ULSS. n. 3 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della

- conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis
 - 6 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sul sistema di scarico in fognatura e in corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E_{PB}27, E_{PB}37, E_{BE}2, E_{BE}4, E_{BE}11, E_{BE}12, E_{BE}13, E₂₋₃11, E₂₋₃13, E₂₋₃14, E₂₋₃17, E₂₋₃18, E₂₋₃19, E_{ME}14, E_{ME}22, E_{ME}27, E_{ME}32, E₆₆7, E₆₆24, E_{RIO}1, E_{RIO}4, E_{RIO}11, E_{RIO}12, E_{RIO}16, E_{CP}1, E_{OF}2, E_{OF}3;
 - 7 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Scorzè e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
 - 8 in condizioni di emergenza derivate da improvvisi malfunzionamenti degli impianti di abbattimento degli odori dovranno essere eseguite le procedure di emergenza previste nel "Piano di Gestione degli Odori". Tali situazioni di emergenza dovranno essere tempestivamente comunicate alla Scrivente Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Scorzè ;
 - 9 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
 - 10 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ULSS competente per territorio, all'ARPAV –Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con la numerazione di seguito indicata e riportati nelle planimetrie di cui all'allegato 4 alla presente determina:

Reparti/aree produttive	Camini
Reparto produzione bottiglie	E _{PB} 1, E _{PB} 3, E _{PB} 4, E _{PB} 5, E _{PB} 6, E _{PB} 7, E _{PB} 8, E _{PB} 15, E _{PB} 22, E _{PB} 23, E _{PB} 26, E _{PB} 27, E _{PB} 28, E _{PB} 29, E _{PB} 30, E _{PB} 31, E _{PB} 32, E _{PB} 33, E _{PB} 34, E _{PB} 35, E _{PB} 37.
Area produzione bevande	E _{BE} 1, E _{BE} 2, E _{BE} 4, E _{BE} 7, E _{BE} 8, E _{BE} 9, E _{BE} 11, E _{BE} 12, E _{BE} 13.
Area imbottigliamento 2-3	E ₂₋₃ 1, E ₂₋₃ 9, E ₂₋₃ 10, E ₂₋₃ 11, E ₂₋₃ 12, E ₂₋₃ 13, E ₂₋₃ 14, E ₂₋₃ 17, E ₂₋₃ 18, E ₂₋₃ 19, E ₂₋₃ 20, E ₂₋₃ 21, E ₂₋₃ 22, E ₂₋₃ 23, E ₂₋₃ 24, E ₂₋₃ 25, E ₂₋₃ 26.

Area imbottigliamento mezzanino	E _{ME} 1, E _{ME} 2, E _{ME} 10, E _{ME} 11, E _{ME} 12, E _{ME} 14, E _{ME} 16, E _{ME} 19, E _{ME} 20, E _{ME} 22, E _{ME} 25, E _{ME} 26, E _{ME} 27, E _{ME} 28, E _{ME} 29, E _{ME} 30, E _{ME} 31, E _{ME} 32.
Area imbottigliamento 66	E ₆₆ 4, E ₆₆ 5, E ₆₆ 6, E ₆₆ 7, E ₆₆ 8, E ₆₆ 9, E ₆₆ 24, E ₆₆ 25, E ₆₆ 26, E ₆₆ 27, E ₆₆ 28.
Area imbottigliamento RIO	E _{RIO} 1, E _{RIO} 3, E _{RIO} 4, E _{RIO} 5, E _{RIO} 9, E _{RIO} 10, E _{RIO} 11, E _{RIO} 12, E _{RIO} 13, E _{RIO} 16, E _{RIO} 17, E _{RIO} 18, E _{RIO} 19, E _{RIO} 20, E _{RIO} 21, E _{RIO} 22, E _{RIO} 23.
Area imbottigliamento vetro	E _{VE} 1, E _{VE} 10, E _{VE} 12, E _{VE} 13, E _{VE} 14.
Altre attività accessorie	E _{RC} 2, E _{RC} 3, E _{RC} 4, E _{RC} 6, E _{RC} 7, E _{RC} 8, E _{RC} 9, E _{RC} 10, E _{RC} 11, E _{RC} 12, E _{RC} 13, E _{RC} 14, E _{RC} 15, E _{RC} 16, E _{RC} 17, E _{OF} 1, E _{OF} 2, E _{OF} 3, E _{CP} 1.
Medi impianti di combustione	E _{CT} 1, E _{CT} 2, E _{CT} 3.

- 2 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. E_{PB}27, E₂₋₃12, E₆₆5, E₆₆26, E₆₆28, E_{VE}13, E_{VE}14.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2015.
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 4 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;

- 5 l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 6 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati **tabella allegato 1b** che fa parte integrante del presente provvedimento.
- 7 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE IDENTIFICATI NELLA SEGUENTE TABELLA.

Reparti/aree produttive	Camini
Reparto produzione bottiglie	E _{PB} 1, E _{PB} 3, E _{PB} 4, E _{PB} 5, E _{PB} 6, E _{PB} 7, E _{PB} 8, E _{PB} 15, E _{PB} 22, E _{PB} 23, E _{PB} 26, E _{PB} 27, E _{PB} 28, E _{PB} 29, E _{PB} 30, E _{PB} 31, E _{PB} 32, E _{PB} 33, E _{PB} 34, E _{PB} 35, E _{PB} 37.
Area produzione bevande	E _{BE} 1, E _{BE} 2, E _{BE} 4, E _{BE} 7, E _{BE} 8, E _{BE} 9, E _{BE} 11, E _{BE} 12, E _{BE} 13.
Area imbottigliamento 2-3	E ₂₋₃ 1, E ₂₋₃ 9, E ₂₋₃ 10, E ₂₋₃ 11, E ₂₋₃ 12, E ₂₋₃ 13, E ₂₋₃ 14, E ₂₋₃ 17, E ₂₋₃ 18, E ₂₋₃ 19, E ₂₋₃ 20, E ₂₋₃ 21, E ₂₋₃ 22, E ₂₋₃ 23, E ₂₋₃ 24, E ₂₋₃ 25, E ₂₋₃ 26.
Area imbottigliamento mezzanino	E _{ME} 1, E _{ME} 2, E _{ME} 10, E _{ME} 11, E _{ME} 12, E _{ME} 14, E _{ME} 16, E _{ME} 19, E _{ME} 20, E _{ME} 22, E _{ME} 25, E _{ME} 26, E _{ME} 27, E _{ME} 28, E _{ME} 29, E _{ME} 30, E _{ME} 31, E _{ME} 32.
Area imbottigliamento 66	E ₆₆ 4, E ₆₆ 5, E ₆₆ 6, E ₆₆ 7, E ₆₆ 8, E ₆₆ 9, E ₆₆ 24, E ₆₆ 25, E ₆₆ 26, E ₆₆ 27, E ₆₆ 28.
Area imbottigliamento RIO	E _{RIO} 1, E _{RIO} 3, E _{RIO} 4, E _{RIO} 5, E _{RIO} 9, E _{RIO} 10, E _{RIO} 11, E _{RIO} 12, E _{RIO} 13, E _{RIO} 16, E _{RIO} 17, E _{RIO} 18, E _{RIO} 19, E _{RIO} 20, E _{RIO} 21, E _{RIO} 22, E _{RIO} 23.
Area imbottigliamento vetro	E _{VE} 1, E _{VE} 10, E _{VE} 12, E _{VE} 13, E _{VE} 14.
Altre attività accessorie	E _{RC} 2, E _{RC} 3, E _{RC} 4, E _{RC} 6, E _{RC} 7, E _{RC} 8, E _{RC} 9, E _{RC} 10, E _{RC} 11, E _{RC} 12, E _{RC} 13, E _{RC} 14, E _{RC} 15, E _{RC} 16, E _{RC} 17, E _{OF} 1, E _{OF} 2, E _{OF} 3, E _{CP} 1.

- 8 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, rispettando quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella **tabella allegato 1a**, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 9 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nel “Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025”, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 4 lett.a 6 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 10 qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI N. E_{CT1}, E_{CT2}, E_{CT3}

- 11 nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis)-1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni;
- 12 le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
E _{CT1}	Caldaia ad uso tecnologico da 6,7 MW	Ossidi di azoto (NO ₂)	70 *
E _{CT2}	Caldaia ad uso tecnologico da 7 MW	Ossidi di azoto (NO ₂)	140 *
E _{CT3}	Caldaia per riscaldamento da 5,7 MW	Ossidi di azoto (NO ₂)	140*

** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso*

- 13 la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. E_{CT1}, E_{CT2} e E_{CT3}. in analogia a quanto previsto nel "Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025". Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 4.a.6 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 14 devono essere rispettare le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/06;
- 15 ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

- 16 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 17 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nella premessa del "Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 del 30.06.2025". I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

- 18 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 19 l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 20 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nella **tabella allegato 1b** che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 21 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06, parte V - Titoli II e III;

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1 la ditta è autorizzata allo scarico ai sensi della parte III, Sezione II, Titolo III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Scarico stabilimento produttivo in corpo idrico superficiale (S4)

- 2 la ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento, nel canale posto al confine sudorientale della proprietà, in Viale Kennedy 65, che confluisce nel Rio San Martino, nel punto di emissione indicato con **S4** nella **planimetria allegato 5** allegata al presente provvedimento.
- 3 Nel punto di scarico S4 confluiscono:
 - le acque in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D8-D9) (pozzetto PC-S1);
 - le "acque bianche di processo" utilizzate per il risciacquo dei contenitori senza l'aggiunta di sostanze specifiche (pozzetto PC-S2-A);
 - le acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale adibito a parcheggio e movimentazione mezzi (Area "Rio") previo trattamento di disoleatura/dissabbiatura e bypass delle acque di seconda pioggia (pozzetto PC-S2-B);
 - le acque di raffreddamento (pozzetto PC-S3);
- 4 All'impianto di trattamento chimico – fisico biologico (D8-D9) confluiscono:
 - acque industriali di processo provenienti:
 - dall'intero stabilimento;
 - dallo stabilimento della Società Pepsico Beverages Italia Srl (di proprietà di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A), situato in Via Treviso, 29 - Scorzè, nel quale vengono svolte attività produttive che generano scarichi analoghi a quelli dello stabilimento principale;
 - rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di pretrattamento di cui al successivo paragrafo D della presente determina;
 - acque reflue civili dello stabilimento (servizi igienici);
 - acque meteoriche di prima pioggia relative al piazzale Nord (parcheggio veicoli pesanti e carico/scarico) raccolte nell'apposita vasca di prima pioggia situata presso l'impianto;
 - acque meteoriche dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione;

L'impianto dovrà essere condotto secondo le migliori tecniche di gestione, con particolare riferimento agli accorgimenti necessari per evitare la diffusione di odori ed aerosol che possano arrecare inconvenienti, anche igienico- sanitari, agli operatori e alla popolazione residente in prossimità dell'installazione;

- 5 Le acque di scarico, nei punti di campionamento fiscale sopra individuati, devono rispettare i limiti fissati nella Tabella A - Sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999, compreso il parametro Escherichia Coli per il quale vale il limite di 5.000 UFC/ 100 ml e ad eccezione del parametro COD per il quale deve essere rispettato il limite di 100 mg/l, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 delle BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2019/2031 del 12 novembre 2019. Nello specifico, dovranno essere rispettati i limiti riportati nella **Tabella allegato 2** che fa parte integrante al presente provvedimento.
- 6 I parametri, la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare nei punti di campionamento sono quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- 7 I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per i dodici anni successivi alla data di effettuazione.
- 8 Deve essere adottato e continuativamente aggiornato il quaderno di manutenzione, anche in formato cartaceo con pagine numerate o informatico non alterabile, da tenere a disposizione delle autorità di controllo, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione e delle operazioni di rabbocco del serbatoio dell'acido peracetico e ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- 9 Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di trattamento deve essere tempestivamente comunicata, comunque **entro le 48 ore**, alla scrivente Amministrazione;
- 10 La ditta dovrà dare tempestiva comunicazione, comunque **entro le 48 ore**, alla Città metropolitana di Venezia, ad ARPAV e al Comune di Scorzè, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;

Scarico acque meteoriche parcheggio mezzi pesanti in corpo idrico superficiale (S5)

- 11 La ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal parcheggio situato a nord-est dello stabilimento principale, adibito a sosta temporanea degli automezzi in attesa delle operazioni di carico e scarico, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 3 lettera d) delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 12 L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero **S5** nella condotta acque meteoriche recapitante nel corso d'acqua superficiale denominato Rio San Martino riportata nella **planimetria allegato 6** al presente provvedimento;
- 13 Dovranno essere rispettate la planimetria allegata e le seguenti prescrizioni:
 - a Le acque di scarico, nei punti di campionamento fiscale dovrà i limiti fissati nella Tabella A - Sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999, ad eccezione del parametro COD per il quale deve essere rispettato il limite di 100 mg/l, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 delle BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2019/2031 del 12 novembre 2019. Nello specifico, dovranno essere rispettati i limiti riportati nella **Tabella allegato 2** che fa parte integrante del presente provvedimento.
 - b La ditta dovrà puntualmente e continuativamente dare attuazione al piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999 ed acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 43536 del 08.07.2024.
 - c La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue

confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

- d Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- e Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
"https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alleimprese/acqua", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- f Le analisi di autocontrollo allo scarico dovranno essere effettuate secondo i parametri, le frequenze e i metodi di campionamento riportati nel PMC.
- g I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per i dodici anni successivi alla data di effettuazione.
- h Ai fini del riesame della presente autorizzazione, dovranno essere fornite le analisi effettuate secondo quanto riportato al precedente punto f.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1 la ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, nelle aree identificate nella **planimetria allegato 7**, per le tipologie di rifiuti di seguito elencati:

CER	descrizione	provenienza	operazioni
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in plastica e metallo	Ciclo produttivo interno e resi*	R13 e R12
191212	Rifiuto liquido	Compattazione eseguita in installazione	D8, D9, D15

** i resi merci provengono dal circuito commerciale come beni e a seguito della valutazione del Responsabile della Qualità divengono rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento.*

- 2 di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività, che potranno essere svolte dalla ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006):
 - 2.1 messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi funzionale alle attività successive;
 - 2.2 pretrattamento di rifiuti non pericolosi [R12] mediante compattazione;
 - 2.3 trattamento fisico-chimico [D9] e biologico [D8] di rifiuti liquidi non pericolosi, comprensivo di condizionamento, ispessimento e disidratazione dei fanghi prodotti dal medesimo trattamento;
 - 2.4 deposito preliminare [D15] dei rifiuti prodotti;
- 3 di fissare i seguenti quantitativi massimi di rifiuti gestibili presso l'impianto:

Stoccaggio	Mg
-------------------	-----------

R13 rifiuti (EER 020704)	100
D15 rifiuti prodotti (EER 191212)	100
<i>Totale stoccaggio</i>	200

Trattamento	Potenzialità	
	Mg/giorno	Mg/anno
R12 di 020704 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in plastica)	114,4*	30.650*
R12 di 020704 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione costituiti da bevande contenute in imballaggi in metallo)		
D8 e D9 di 191212 (liquido)	100	26.800

** Tale potenzialità è riferita all'intero rifiuto, costituito da bevande non utilizzabili contenute nell'imballaggio plastico o metallico e l'imballaggio stesso, che è la parte soggetta a compattazione. La potenzialità di compattazione riferita alla sola parte solida (imballaggi che contengono le bevande) è stimata in 11,2 t/giorno - 3.000 t/anno di plastica e 3,2 t/giorno - 850 t/anno di metalli.*

- 4 che l'efficacia del presente capitolo "Gestione rifiuti" decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie citate in premessa.

Prescrizioni operazioni rifiuti

- 5 Le operazioni di pressatura (R12) potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione;
- 6 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato;
- 7 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione;

Garanzie finanziarie

- 8 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento la fideiussione oppure l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste;
- 9 Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI);
- 10 Al fine di attestare l'efficacia del capitolo "Gestione rifiuti" del presente provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento;
- 11 La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità

della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento;

- 12 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente capitolo rifiuti, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed all'Arpav;
- 13 In caso di inserimento dell'attività di gestione rifiuti nella certificazione ISO14001 la ditta potrà richiedere la riduzione delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014 trasmettendo il relativo certificato aggiornato;

Prescrizioni stoccaggio

- 14 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
- 15 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività;
- 16 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti presenti nell'impianto e dalle materie prime. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;
- 17 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 18 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà;
- 19 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi; i resi su pallets devono essere collocati su idonea zona dotata di sistema di raccolta per eventuali sconti;
- 20 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati;
- 21 I rifiuti prodotti dall'installazione devono rispettare le condizioni del deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D.Lgs.n.152/2006.

Ulteriori prescrizioni rifiuti

- 23 l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli articoli 177 comma 4 e 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 24 La ditta **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere alla scrivente Amministrazione il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
- 25 **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità;

- 26 La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima;
- 27 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23);
- 28 Il titolare dell'autorizzazione di gestione rifiuti deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014;
- 29 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;
- 30 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti;
- 31 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale;
- 32 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011;
- 33 E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- 34 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1 i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per le aree prevalentemente industriali di classe V e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Scorzè.

f) ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 1 la ditta dovrà presentare, entro un anno dal rilascio del presente provvedimento, una proposta di monitoraggio ai sensi del articolo 29 sexies commi 3 -bis e 6-bis del D.lgs n. 152/06, che potrà essere basata, alla luce del contesto aziendale e delle caratteristiche idrogeologiche sito specifiche, su punti di prelievo già esistenti;
- 2 a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico acque industriali e meteoriche avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente alla scrivente Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione alla scrivente Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;
- 3 in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

- 4 qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del trattamento deve essere immediatamente, **e comunque entro le 48 ore**, comunicata alla scrivente Amministrazione;
- 5 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione/collaudo; è obbligatoria la tenuta del registro di manutenzione, a disposizione delle autorità di controllo;
- 6 la ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, ARPAV e al Comune di Scorzè, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
- 7 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 8 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.

5. Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale (allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato), variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6. L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

7. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

8. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06.

9. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

10. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle

disposizioni normative e regolamentari in materia.

12. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune di Scorzè
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- all' U.L.S.S. 3 Serenissima – Dipartimento prevenzione
- al Comando dei Vigili del Fuoco dipartimento di Venezia
- alla Regione del Veneto – Direzione ambiente e Transizione Ecologica

13. Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a – Tabella punti di emissione autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 1b – Tabella punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 – Tabella limiti allo scarico per S4 e S5;
- Allegato 3 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 01 del 30.06.2025;
- Allegato 4 - Planimetrie punti di emissione in atmosfera;
- Allegato 5 – Planimetria rete acque stabilimento con scarico finale S4;
- Allegato 6 – Planimetria rete acque parcheggio mezzi pesanti con scarico finale S5;
- Allegato 7 – Planimetria impianto con aree stoccaggio rifiuti.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente